

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
44/2014/R/GAS

MERCATO DEL GAS NATURALE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTI DI CAPACITÀ DI
STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2014/2015

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
6 febbraio 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in relazione alla definizione delle modalità di effettuazione delle aste di capacità di stoccaggio per il prossimo anno di stoccaggio .

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 18 febbraio 2014. Tale termine è stato stabilito contemperando l'esigenza di partecipazione dei soggetti interessati alla formazione del provvedimento con l'urgenza e l'indifferibilità del provvedimento connesse all'esigenza di garantire l'ordinato svolgimento delle procedure di allocazione ad asta delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2014/2015 e l'erogazione del servizio di stoccaggio dall'1 aprile 2014. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Mercati Gas all'Ingrosso**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it**

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	4
PREMESSA	4
CONTESTO ED EVOLUZIONE NORMATIVA	4
2. GLI ORIENTAMENTI PER L'ANNO TERMICO DELLO STOCCAGGIO 2014/2015.....	6
PREMESSA	6
LE PROCEDURE D'ASTA – AUCTION DESIGN	7
SEQUENZA DI ALLOCAZIONE	8
CAPACITÀ OFFERTE	8
MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE E PREZZO DI RISERVA.....	9
GARANZIA DEI RICAVI DI RIFERIMENTO DELLE IMPRESE DI STOCCAGGIO	9
3. INTERVENTI ULTERIORI RELATIVI ALLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO CONFERITA	11
INTERVENTI RELATIVI ALLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO CONFERITA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 130/10.....	11
LA CESSIONE DEL DIRITTO REALE SUL GAS STOCCATO A TITOLO DI PEGNO	12
AGGIORNAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI STOCCAGGIO E DELLE INFORMAZIONI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL BILANCIAMENTO	13

1. Introduzione

Premessa

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità circa i possibili criteri di definizione delle procedure d’asta per il conferimento della capacità di stoccaggio per l’anno termico 2014/2015.
- 1.2 Sono presentati inoltre alcuni interventi specifici per la capacità di stoccaggio oggetto delle misure del decreto legislativo n. 130/10.
- 1.3 In particolare le proposte oggetto del presente documento per la consultazione perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) anticipare le modalità di attuazione delle disposizioni normative che saranno a breve introdotte dal Ministro per lo sviluppo economico in materia di conferimento di capacità di stoccaggio con procedure d’asta;
 - b) incentivare il riempimento dello stoccaggio, funzionale alle esigenze di sicurezza del sistema;
 - c) definire procedure di conferimento semplici, da un lato rapidamente implementabili da parte delle imprese di stoccaggio, dall’altro facilmente valutabili in termini economici da parte degli utenti dei servizi di stoccaggio;
 - d) aggiornare, alla luce dell’evoluzione del mercato del gas, la disciplina relativa alle capacità di stoccaggio riservate dal decreto legislativo n. 130/10;
 - e) garantire la coerenza tra la regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio e le nuove procedure d’asta per il conferimento della capacità.

Contesto ed evoluzione normativa

- 1.4 Le disposizioni originarie del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) relative all’accesso allo stoccaggio e agli obblighi di modulazione delle forniture ai clienti “di piccole dimensioni”, in capo ai soggetti che esercitano l’attività di vendita, sono state progressivamente riviste dal legislatore.
- 1.5 Oltre alle modifiche al decreto legislativo n. 164/00, il legislatore è intervenuto sulla materia con il decreto legge n. 1/12 stabilendo:
 - a) che le capacità di stoccaggio di gas naturale che dovessero rendersi annualmente disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico (articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 164/00), nonché delle modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero, per l’offerta alle imprese industriali [...], e alle imprese di rigassificazione [...] (articolo 14, comma 1);

- b) che il Ministero determina:
- la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti “di piccole dimensioni”, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva (articolo 14, comma 3)¹;
 - la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti (pro-quota).
- 1.6 Per l’anno termico 2013/2014, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2013 (di seguito: decreto gnl rigassificato) ha definito la capacità di stoccaggio riservata alle imprese di rigassificazione, nella misura di 50 milioni di metri cubi, e nella misura di 450 milioni di metri cubi, quella destinata alle imprese industriali di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale².
- 1.7 Parimenti, il secondo decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2013 (di seguito: decreto stoccaggio modulazione) ha determinato, per l’anno termico 2013/2014, nella misura di:
- a) 6.700 milioni di standard metri cubi lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dall’articolo 14 del decreto legge n. 1/12 e da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti “di piccola dimensione”;
 - b) 2.500 milioni di standard metri cubi (dei 6.700) la capacità di stoccaggio di modulazione conferita dall’impresa maggiore di stoccaggio secondo procedure di asta competitiva;
 - c) 4.200 milioni di standard metri cubi (dei 6.700), la capacità di stoccaggio di modulazione conferita mediante le procedure di conferimento vigenti stabilite nei Codici di stoccaggio, ai soggetti che direttamente o indirettamente forniscono gas ai clienti “di piccola dimensione”;
 - d) 1.700 milioni di standard metri cubi, la capacità di stoccaggio conferita dall’impresa maggiore di stoccaggio mediante procedure di asta competitiva aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00, unitamente alle capacità eventualmente non richieste per i servizi di cui al § 1.5a).
- 1.8 Sulla base di tali nuove disposizioni, l’Autorità, con la deliberazione 75/2013/R/GAS, ha definito i prodotti successivamente conferiti per l’anno termico 2013/2014:

¹ Le procedure di asta competitiva sono utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate secondo quanto sub a). L’Autorità ha il compito di destinare le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria alla riduzione delle tariffe di distribuzione e di trasporto.

² Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012 ha rideterminato il volume di stoccaggio strategico in 4,6 miliardi di metri cubi rendendo così disponibile una capacità di 500 milioni di metri cubi di spazio da offrire alle imprese industriali e alle imprese di rigassificazione con le finalità disposte dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge n.1/2012.

- a) il primo (di seguito: servizio di punta) con una prestazione di erogazione variabile in funzione del mese della fase di erogazione e relativo alle capacità di stoccaggio disciplinate dal decreto stoccaggio modulazione, articolo 1, commi 4 e 5;
 - b) il secondo (di seguito: servizio uniforme) con una prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione e relativo alle capacità di stoccaggio disciplinate dal decreto stoccaggio gnl rigassificato e dall'articolo 1, comma 6, del decreto stoccaggio modulazione.
- 1.9 Con la deliberazione 92/2013/R/GAS l'Autorità ha quindi definito le modalità di organizzazione delle procedure d'asta per il conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2013/2014, prevedendo, tra l'altro, che transitoriamente e ad integrazione delle disposizioni della deliberazione 75/2013/R/GAS, alla capacità per il servizio di punta fosse applicato un corrispettivo di spazio pari al minore fra il corrispettivo tariffario f_s ed il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alla relativa procedura di conferimento.

2. Gli orientamenti per l'anno termico dello stoccaggio 2014/2015

Premessa

- 2.1 Al momento di predisposizione del presente documento di consultazione non risulta ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si è pertanto assunto che tale decreto non introduca modifiche rilevanti, rispetto all'anno scorso, in relazione alle tipologie dei servizi oggetto di allocazione, individuando essenzialmente le capacità allocabili per ciascuno di essi. In ogni caso il provvedimento terrà conto delle disposizioni del citato decreto.
- 2.2 L'Autorità ritiene che, anche in presenza di una differente suddivisione della capacità nell'ambito dei citati disposizioni ministeriali, sia possibile confermare i servizi uniforme e di punta, come definiti con la deliberazione 75/2013/R/GAS, quali oggetto dell'allocazione.
- 2.3 Ai fini della definizione dei possibili criteri di allocazione risulta opportuno inoltre tenere conto dell'attuale contesto di mercato, che, come nell'anno passato:
- a) presenta differenziali stagionali di prezzo del gas tra estate ed inverno che si pongono a livelli inferiori dei costi connessi all'acquisto di capacità di stoccaggio ed al suo utilizzo;
 - b) è caratterizzato da livelli di consumo sensibilmente ridotti rispetto ai massimi storici, con la conseguente riduzione della quota dei medesimi consumi che deve essere coperta necessariamente dallo stoccaggio, potendo ricorrere ad un maggiore utilizzo delle importazioni durante il periodo invernale.
- 2.4 Occorre infine considerare che i prezzi all'ingrosso ed il loro profilo temporale sono a loro volta influenzati dalle attese del mercato circa le disponibilità di gas

da stoccaggio. In particolare, il differenziale stagionale atteso di prezzo dipende anche dal livello previsto di gas in stoccaggio al termine della fase di iniezione.

Le procedure d'asta – auction design

- 2.5 Nel quadro descritto, meccanismi di asta che prevedano sin da subito l'allocazione dell'intera capacità disponibile con prezzi di riserva nulli (o compatibili con differenziali di prezzo che non scontano la possibile scarsità della risorsa) potrebbe incidere negativamente sulla valorizzazione complessiva dello stoccaggio. D'altra parte – come già evidenziato – vi è l'esigenza di massimizzare la disponibilità di gas in stoccaggio e conseguentemente la capacità di stoccaggio conferita, indipendentemente dalla sua valorizzazione, sulla base delle esigenze di sicurezza del sistema.
- 2.6 Pertanto l'Autorità ritiene che la definizione delle procedure di asta debba essere articolata, sin da subito, in una serie di aste consecutive, secondo un calendario possibilmente predefinito, che consenta di porre le condizioni per la valorizzazione della risorsa nel suo complesso, sulla base dell'evoluzione del mercato.
- 2.7 Peraltro, al fine di una corretta valorizzazione della capacità di stoccaggio, va considerato che eventuali capacità non allocate in esito ad un'asta potrebbero, stante la fisicità della campagna di iniezione, non risultare più disponibili nell'asta successiva.
- 2.8 Sulla base di tali considerazioni l'Autorità intende proporre l'implementazione di un sistema di allocazione dei servizi di punta ed uniforme mediante differenti procedure di allocazione, da svolgersi su base mensile.
- 2.9 In particolare, in ciascun procedura di allocazione, i partecipanti sono chiamati a presentare la loro offerta per la capacità di stoccaggio, per i servizi uniforme e di punta, articolata in due diversi prodotti:
 - a) un primo prodotto che preveda la disponibilità di capacità di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione – prodotto con iniezione stagionale;
 - b) un secondo prodotto che preveda la disponibilità di capacità di iniezione nel solo mese successivo a quello di conferimento – prodotto con iniezione mensile;
- 2.10 Inoltre, potrebbe essere introdotto, nell'ambito del solo servizio uniforme, anche un terzo prodotto che preveda la disponibilità di capacità di iniezione in un mese specifico – prodotto a termine con iniezione mensile.
- 2.11 Si ritiene che la capacità messa a disposizione per il prodotto con iniezione stagionale debba essere l'intera capacità disponibile sino al termine del periodo di iniezione, mentre la capacità da rendere disponibile per il prodotto con iniezione mensile sia pari alla capacità di spazio che, se non riempita entro il mese successivo, non può più essere riempita. In merito infine alla terza tipologia, si ritiene che possa essere introdotta nel caso in cui le capacità riservate ai servizi di rigassificazione non siano state richieste.

- 2.12 Per l'allocazione di ciascun prodotto (con iniezione stagionale o mensile) nell'ambito di ciascun servizio (di punta e uniforme) dovrà essere stabilito un prezzo di riserva determinato tenendo conto sia del diverso valore dei prodotti, sia dell'evoluzione del mercato, delle esigenze di riempimento e dei risultati delle aste precedentemente effettuate.
- 2.13 Inoltre, pare opportuno prevedere che le capacità per il servizio uniforme siano offerte successivamente a quelle per il servizio di punta, affinché gli utenti possano richiedere nella relativa procedura di allocazione (per il servizio uniforme) le capacità eventualmente non assegnata loro nella precedente procedura (per il servizio di punta).

Sequenza di allocazione

- 2.14 Più in dettaglio, ciascuna procedura di allocazione mensile può essere articolata a sua volta in aste sequenziali (od un'unica asta con vari *bidding round*) relative ad ognuno dei prodotti mensili sopra individuati. Ogni asta/*bidding round* si svolgerà dopo la conclusione della precedente, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte successivo alla comunicazione dei risultati dell'asta/*bidding round* precedente, in modo che gli utenti ne possano tenere conto ai fini della formulazione dell'offerta.
- 2.15 Di seguito è proposto l'ordine delle procedure di allocazione che necessariamente si basa sull'esigenza di conferire prima le capacità con iniezione stagionale e successivamente quelle con iniezione mensile, dato che le capacità disponibili per quest'ultimo prodotto possono essere determinate solo a conclusione delle procedure relative al primo prodotto:
- 1 capacità per il servizio di punta con disponibilità di iniezione stagionale;
 - 2 capacità per il servizio uniforme con disponibilità di iniezione stagionale;
 - 3 capacità per il servizio di punta con disponibilità di iniezione mensile;
 - 4 capacità per il servizio uniforme con disponibilità di iniezione mensile.
- 2.16 Il terzo prodotto, ovvero quello a termine con iniezione mensile, laddove sussistano le condizioni per la sua allocazione, può essere allocato contestualmente alla quarta fase della sequenza di allocazione.

Capacità offerte

- 2.17 Come sopra riportato, la capacità offerta per ciascuna asta, nell'ambito di ogni procedura mensile, dovrebbe essere:
- a) per i prodotti con iniezione stagionale: la capacità corrispondente allo spazio non ancora allocato e riempibile dal momento della decorrenza del servizio sino al termine della fase di iniezione;
 - b) per i prodotti con iniezione mensile: la capacità corrispondente allo spazio non ancora allocato che ove non fosse riempito nel mese successivo all'asta, non potrebbe essere più riempito;

- c) per i prodotti a termine con iniezione mensile: la capacità non conferita per i servizi di stoccaggio per la rigassificazione.

Modalità di negoziazione e prezzo di riserva

- 2.18 In relazione al meccanismo di negoziazione si ritiene possano essere adottate le modalità previste dalle procedure dell'anno passato, ed in particolare:
- a) asta a prezzo marginale per il servizio di punta;
 - b) *pay as bid* per il servizio di uniforme.
- 2.19 Si propone che sia definito un prezzo di riserva per ciascuna asta, non preventivamente reso noto, e determinato secondo criteri che riflettano il valore di mercato di strategie di approvvigionamento sostitutive allo stoccaggio, ovvero tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
- a) la differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* disponibili, tra prezzo del gas con consegna al PSV nel periodo estivo e quello con consegna nel successivo periodo invernale;
 - b) tutte le componenti di costo, tipicamente legate alla disponibilità e all'utilizzo della capacità di trasporto e stoccaggio (c.d. oneri aggiuntivi sulla rete di trasporto, maggiori durante l'inverno (vedi infra), costi variabili di stoccaggio quali quelli relativi al *fuel gas* e al corrispettivo CVS);
 - c) le caratteristiche del prodotto;
 - d) i risultati delle precedenti aste;
 - e) le esigenze di riempimento del sistema di stoccaggio.
- 2.20 Posto che la conoscenza del prezzo di riserva potrebbe incidere negativamente sulla corretta valorizzazione dello stoccaggio l'Autorità ritiene che il valore del prezzo di riserva non debba essere reso noto.

Q1. Si condividono le modalità prospettate di organizzazione delle procedure concorsuali per l'allocazione delle capacità di stoccaggio per l'anno 2014/2015? In caso contrario, quali sono le modalità ritenute più efficienti?

Garanzia dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio

- 2.21 La sterilizzazione degli impatti di natura finanziaria per le imprese di stoccaggio, per effetto della regolazione introdotta con deliberazione 92/2013/R/GAS per l'anno termico 2013/2014, avviene attraverso il "Conto oneri stoccaggio"³

³ Il corrispettivo CV^{OS} finanzia anche agli oneri sostenuti dal GSE per l'erogazione delle misure transitorie di stoccaggio virtuale.

presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, finanziato dal corrispettivo variabile aggiuntivo CV^{OS}, applicato ai volumi di gas immessi in rete.

- 2.22 Anche per il prossimo anno è necessario prevedere un sistema analogo, attraverso un'apposita maggiorazione del corrispettivo variabile del trasporto gas. Tuttavia l'Autorità, con l'obiettivo di supportare la domanda di servizi di stoccaggio in fase di conferimento, presenta di seguito un'ipotesi innovativa circa la quantificazione del corrispettivo CV^{OS}.
- 2.23 L'Autorità intende, in particolare, definire l'algoritmo di calcolo del corrispettivo CV^{OS}, in modo che il mercato abbia tutti gli elementi per valutarne l'impatto sulle diverse strategie di approvvigionamento attuali e future, durante la "finestra" di conferimento della capacità di stoccaggio. Ovvero l'obiettivo è quello di consentire agli operatori di valutare il costo opportunità di non richiedere capacità di stoccaggio.
- 2.24 Questo avviene definendo un algoritmo che consenta di calcolare, già in esito alla prima procedura di allocazione, ed a valle di ogni altra successiva, l'importo del corrispettivo CV^{OS}, destinato a coprire gli squilibri economico-finanziari connessi all'allocazione tramite asta dello stoccaggio, che sarà applicato, con valore positivo, solo nei mesi invernali, a partire da ottobre 2014 e fino a marzo 2015.
- 2.25 Tale corrispettivo è dunque funzione delle tariffe di stoccaggio in vigore, nonché delle seguenti variabili, che possono assumere valori diversi nel corso delle procedure di conferimento:
- a) la capacità di spazio di stoccaggio non ancora conferita;
 - b) eventuale capacità di spazio non più conferibile;
 - c) le previsioni di riempimento;
 - d) gli esiti delle procedure di allocazione.
- 2.26 Sulla base di queste variabili l'Autorità propone di:
- a) azzerare il valore del corrispettivo CV^{OS} per i prossimi mesi estivi, ovvero posticiparne l'incremento, già preannunciato con la deliberazione 641/2013/R/COM⁴, ai mesi invernali mantenendo fino ad allora l'attuale importo in vigore;
 - b) definire, prima dell'avvio delle procedure di allocazione della capacità di stoccaggio, l'importo iniziale del corrispettivo CV^{OS} che sarà applicato a partire dall'1 ottobre 2014 in relazione agli squilibri finanziari connessi all'allocazione tramite asta dello stoccaggio, sia nell'anno termico 2013/14 che per il 2014/2015;
 - c) calcolare e, di volta in volta aggiornare durante le procedure di allocazione della capacità di stoccaggio, l'importo del corrispettivo CV^{OS}

⁴ L'Autorità, con la deliberazione 641/2013/R/COM, ai fini del finanziamento entro l'anno 2014 del gettito necessario alla copertura, tra l'altro, degli oneri sostenuti dalle imprese di stoccaggio, ha previsto un graduale aggiornamento del corrispettivo CV^{OS} dall'1 gennaio pari a 0,095 centesimi di euro/smc, rinviando all'1 aprile p.v. l'ulteriore adeguamento, con un incremento previsto di circa l'80%.

che sarà applicato a partire dall'1 ottobre 2014, sulla base del rapporto tra la stima dei possibili mancati ricavi per l'impresa di stoccaggio e la media dei volumi di gas immessi (o importati) nell'ultimo anno, nei mesi di applicazione del corrispettivo.

- 2.27 In un'ottica di semplicità applicativa, il corrispettivo variabile CV^{OS} , come definito ai sensi del punto 2.26 b), potrebbe essere mantenuto costante per tutto il periodo invernale, da inizio ottobre a fine marzo. Eventuali scostamenti positivi (negativi) tra questo valore definito ex-ante e il valore ex-post, che sarà noto a valle delle procedure di allocazione della capacità di stoccaggio, potrebbero essere restituiti (recuperati) nel periodo estivo (invernale) dell'anno di stoccaggio successivo.

Q2. Si condividono le modalità prospettate circa la definizione e l'applicazione dei corrispettivi funzionali alla garanzia dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio?

Q3. Si condivide, ai fini di semplificare l'applicazione del corrispettivo CV^{OS} , di mantenerne costante il valore sia nel periodo invernale, sia eventualmente nel periodo estivo?

3. Interventi ulteriori relativi alla capacità di stoccaggio conferita

Interventi relativi alle capacità di stoccaggio conferita ai sensi del decreto legislativo n. 130/10

- 3.1 L'evoluzione dei fondamentali del mercato all'ingrosso del gas naturale dal 2011/2012, lo sviluppo dello stesso, nonché il conseguente e necessario aggiornamento, sia della normativa primaria, che della regolazione dello stoccaggio nel corso degli ultimi anni, hanno avuto un impatto sulla redditività dell'investimento dei soggetti industriali, cui le misure del decreto legislativo n. 130/10 sono rivolte.
- 3.2 Se da una lato tali impatti rientrano nell'alea tipica cui si espongono analoghe scelte imprenditoriali, tanto più se di natura pluriennale come quelle in oggetto, dall'altro vi sono aspetti puramente tecnici dell'attuale assetto di regole che disciplinano l'implementazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 130/10 che possono essere riviste alla luce del mutato quadro d'insieme.
- 3.3 Per queste ragioni, oltre alla definizione delle modalità di conferimento per l'anno di stoccaggio 2014-2015, al fine di addivenire ad un intervento esaustivo in materia di capacità di stoccaggio, l'Autorità intende presentare in questa sede alcune possibili misure relative alla capacità di stoccaggio finanziata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, limitatamente alle competenze dell'Autorità stessa in materia e compatibilmente con l'attuale normativa primaria. In particolare si fa riferimento alle modalità di applicazione dei corrispettivi per mancato

riempimento degli stoccaggi e i corrispettivi di capacità di trasporto presso i punti di entrata/uscita interconnessi con gli stoccaggi.

- 3.4 I corrispettivi per mancato riempimento degli stoccaggi sono funzionali alla gestione della fase di iniezione e ad incentivare il completo riempimento delle capacità conferite agli utenti, anche ai fini di sicurezza del sistema. Tuttavia, anche in considerazione della durata pluriennale dei contratti di cui al decreto legislativo n. 130/10, potrebbe essere previsto che i predetti corrispettivi siano applicati solo in relazione alle capacità che l'utente non ha reso disponibile alle imprese di stoccaggio per il conferimento a terzi.
- 3.5 Quanto sopra implica che qualora il titolare della capacità di cui al decreto legislativo n. 130/10 non intenda utilizzare tutta la capacità di stoccaggio di cui dispone, sia tenuto a rendere disponibile, prima dell'inizio dell'anno termico di stoccaggio, la capacità che non utilizza.
- 3.6 Si tratta di un intervento che potrebbe essere organizzato in maniera analoga a quanto ipotizzata al paragrafo precedente prevedendo pertanto che i corrispettivi di trasporto siano applicati alla capacità di stoccaggio di cui l'utente dispone e che non abbia reso disponibile all'impresa di stoccaggio per il conferimento a terzi prima dell'inizio dell'anno termico di stoccaggio.
- 3.7 Tuttavia si segnala che a differenza dell'ipotesi di non applicare i corrispettivi per mancato riempimento, il presente intervento comporterebbe un mancato recupero dei costi fissi di trasporto corrispondente alle capacità di stoccaggio non utilizzate e rese disponibili all'impresa di stoccaggio.

Costituzione a favore di terzi di un diritto reale di pegno sul gas stoccato

- 3.8 L'intervento in oggetto introduce la possibilità per il titolare della capacità di stoccaggio di costituire un diritto reale sul gas di proprietà immagazzinato nelle infrastrutture di stoccaggio a titolo di pegno a favore di terzi.
- 3.9 Si rileva che attualmente i Codici di stoccaggio contengono disposizioni che permettono di offrire il gas in stoccaggio a titolo di pegno al responsabile del bilanciamento nell'ambito del relativo sistema di garanzie. In tal caso le movimentazioni da stoccaggio sono consentite nei limiti in cui esse non incidono sulla garanzia prestata.
- 3.10 Si ritiene che la possibilità di offrire il gas in garanzia anche a soggetti diversi dal responsabile del bilanciamento, quali ad esempio istituti finanziari, andrebbe anche a vantaggio dell'economicità del sistema di garanzie del mercato del gas organizzato dal GME e favorirne conseguentemente la liquidità. Rispetto alla disciplina del gas offerto in garanzia al responsabile del bilanciamento, nel caso di garanzia a favore di un soggetto terzo si ritiene che tale disciplina debba essere integrata con la possibilità per tale soggetto di subentrare, in caso di escussione della garanzia, anche alle capacità di erogazione associate ai quantitativi di gas escusso, al fine di consentirne la vendita al PSV al fine di soddisfare il proprio credito.

- 3.11 E' bene precisare che la costituzione di un diritto reale sul gas in stoccaggio a favore di terzi non solleva l'impresa di vendita che ha costituito tale diritto dagli obblighi di garanzia delle forniture previsti dalla normativa vigente. D'altra parte, il gas in stoccaggio, ancorché oggetto di tale diritto, è comunque movimentabile nei limiti dei quantitativi massimi definiti dal Ministero ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 83/2012, funzionali alla sicurezza del sistema del gas.

Aggiornamento delle prestazioni di stoccaggio e delle informazioni funzionali alla gestione del bilanciamento

- 3.12 I limiti e le modalità con i quali sono determinate le prestazioni di stoccaggio disponibili agli utenti e utilizzabili nell'ambito del bilanciamento costituiscono informazioni funzionali anche alla corretta valorizzazione dello stoccaggio e quindi ai fini della partecipazione alle procedure di allocazione. Fra tali prestazioni rientrano sia quelle relative all'aggiornamento delle prestazioni aggiuntive che risultano disponibili sulla base dell'effettivo andamento della campagna di erogazione ai sensi della deliberazione 353/2013/R/GAS sia le prestazioni aggiuntive che possono essere rese disponibili nell'ambito della sessione di mercato *locational* ai sensi della deliberazione 552/2013/R/GAS.
- 3.13 Si ritiene pertanto opportuno che nell'ambito del provvedimento in esame sia anche previsto che Stogit pubblichi gli elementi necessari a valutare la disponibilità e l'entità delle predette prestazioni. In particolare dovrebbero essere pubblicati le prestazioni minime che possono essere rese disponibili ai sensi delle richiamate deliberazioni, nonché i relativi criteri di aggiornamento. In relazione alle prestazioni di cui alla deliberazione 552/2013/R/GAS, dovrebbero essere anche individuate le modalità di determinazioni dell'orizzonte temporale di reintegro dei quantitativi aggiuntivi di stoccaggio eventualmente erogati con l'utilizzo di tali prestazione.
- 3.14 Le predette considerazioni valgono anche con riferimento all'utilizzo del *line-pack* nella disponibilità dell'impresa maggiore di trasporto. Pertanto si ritiene opportuno prevedere l'integrazione degli obblighi informativi in capo all'impresa di trasporto prevedendo la pubblicazione dei criteri di determinazione della flessibilità consentita da questa risorsa nell'ambito della sessione di mercato *locational* e l'aggiornamento dei volumi per ciascun giorno risultano effettivamente disponibili.

Q4. Si condividono gli interventi proposti per quanto riguarda le capacità di stoccaggio finanziate ai sensi del decreto legislativo n. 130/10? Si condivide pertanto di introdurre opportuni correttivi per dette capacità di stoccaggio, limitatamente ad aspetti tecnici che non riguardano l'alea cui si espongono scelte imprenditoriali di natura pluriennale come quelle in oggetto? In caso contrario, quali possono essere gli interventi compatibili?

Q5. Si ritiene che tra gli interventi debba essere previsto un meccanismo funzionale a perequare, nell'anno termico 2013/2014, il costo della capacità di stoccaggio

finanziata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10 con quello delle capacità conferite ad asta?

Q6. Si condividono gli orientamenti espressi in materia di costituzione a favore di terzi di un diritto reale di pegno sul gas stoccato e in relazione all'aggiornamento delle prestazioni di stoccaggio e delle informazioni funzionali alla gestione del bilanciamento?